

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE

Sono molteplici le agevolazioni fiscali rientranti nel piano “Transizione 4.0”, rilanciato dal legislatore per il perseguimento degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (c.d. “PNRR”).

Proviamo a fare il punto sui possibili vantaggi fruibili dalle imprese.

### 1) FORMAZIONE 4.0

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

- **70%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **300 mila euro per le piccole imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- **50%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **250 mila euro per le medie imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- **30%** delle spese ammissibili per **le grandi imprese** nel limite massimo annuale di **250 mila euro**.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al **60%** nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino **nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Erogazione delle attività formative

- Internamente attraverso personale dipendente;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
  - 1) Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

- 2) Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- 3) Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- 4) Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- 5) ITS.

\*\*\*\*

## 2) INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle seguenti condizioni:

- 1) Beni strumentali - Allegato A
- 2) Beni strumentali - Allegato B
- 3) Altri beni strumentali materiali
- 4) Altri beni strumentali immateriali

### Condizioni

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232)

#### **2021**

**50%** del costo per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;

**30%** del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a **10 milioni di euro**;

**10%** del costo per la quota di investimenti tra i **10 milioni di euro** e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a **20 milioni di euro**.

#### **2022**

**40%** del costo per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;

**20%** del costo per la quota di investimenti oltre i **2,5 milioni di euro** e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a **10 milioni di euro**;

**10%** del costo per la quota di investimenti tra i **10 milioni di euro** e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a **20 milioni di euro**.

#### **Dal 2023 al 2025**

**20%** del costo per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;

**10%** del costo per la quota di investimenti oltre i **2,5 milioni di euro** e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a **10 milioni di euro**;

**5%** del costo per la quota di investimenti tra i **10 milioni di euro** e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a **20 milioni di euro**.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al **30 giugno 2026** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20 per cento del costo di acquisizione**.

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0

(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232.)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

**2021: 20%** del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di Euro**;

**2022: 50%** del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di Euro**;

**2023: 20%** del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di Euro**;

**2024: 15%** del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di Euro**;

**2025: 10%** del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di Euro**.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al **30 giugno 2026** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20 per cento del costo di acquisizione**.

3. Altri beni strumentali materiali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

**2021: 10%** nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**;

**2022: 6%** nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al **30 giugno 2023** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20 per cento del costo di acquisizione**.

4. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

**2021: 10%** nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

**2022: 6%** nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al **30 giugno 2023** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2022** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20 per cento del costo di acquisizione**.

\*\*\*\*

### **3) CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**

#### Attività ammissibili

**Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**, in misura pari al **20%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **4 milioni di euro**.
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2022** e fino a quello in corso al **31 dicembre 2031**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10%**, nel limite massimo annuale di **5 milioni di euro**.

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel **Manuale di Frascati dell'OCSE**.

**Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2023**, in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **2 milioni di euro**.
- Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **5%**, nel limite massimo annuale di **2 milioni di euro**.

**Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**, in misura pari al **15%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **2 milioni di euro**.

- Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2022**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10%**, nel limite massimo annuale di **4 milioni di euro**. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023** e fino a quello in corso al **31 dicembre 2025**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **5%**, nel limite massimo annuale di **4 milioni di euro**.

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel **Manuale di Oslo dell'OCSE**.

**Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2023**, in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **2 milioni di euro**.
- Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **5%**, nel limite massimo annuale di **2 milioni di euro**.

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 4 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.

\*\*\*\*\*

#### **4) PATENT BOX**

Il Patent Box consente di aumentare, ai fini IRES e IRAP, del **110%** le spese sostenute nello svolgimento delle **attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati**.

Sono rilevanti ai fini dell'agevolazione le attività:

- classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del **110%**, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, le seguenti spese:

- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di

prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

## **5) FONDO NUOVE COMPETENZE.**

**Entro il 31 dicembre 2022**, dovranno essere sottoscritti gli accordi con le rappresentanze sindacali per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi dei lavoratori.

La finalità del Fondo, rifinanziato con un miliardo di euro, è orientata al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche,

Le domande di accesso al Fondo, contenenti i progetti formativi, potranno essere presentate, tramite piattaforma informatica, **dalle ore 11.00 del 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023.**

- La retribuzione oraria sarà finanziata per un ammontare pari al 60 per cento del totale.
- Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione saranno rimborsati per intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo.
- La quota di retribuzione finanziata dal Fondo sarà pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell'orario normale di lavoro, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell'azienda.

E' previsto il pieno coinvolgimento dei Fondi paritetici interprofessionali che dovranno manifestare **entro il 3 dicembre 2022** l'interesse a partecipare.

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze, ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dei Fondi, la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale.

I progetti formativi avranno una durata pari ad un minimo di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e un massimo di 200 ore.

Il datore di lavoro che presenta l'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze non può essere soggetto erogatore della formazione.

*L'avviso di Anpal precisa che “gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell'ambito di associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione”.*

Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro ed il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere **un'anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso**, previa presentazione di una fideiussione.

\*\*\*\*

ENBIC ritiene che tali agevolazioni fiscali costituiscano una importante occasione per le imprese e per i lavoratori e, per tale ragione, ha costituito un apposito team per orientare e supportare le imprese nell'accesso a tali forme di agevolazione fiscale.



Per approfondimenti e per maggiori informazioni sulle opportunità messe a disposizione da Enbic, gli interessati potranno contattare i seguenti recapiti e indirizzi: 0688816384/5 e [grimaldi@enbic.it](mailto:grimaldi@enbic.it).